



**Comune
di Losone**

**Messaggio municipale no. 054 al Consiglio comunale di Losone:
Modifica art. 36 cpv. 3 del Regolamento delle canalizzazioni**

Losone, 12 settembre 2023

Commissione designata: Commissione della legislazione

Gentile signora Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la proposta di modifica dell'art. 36 cpv. 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni, limitatamente al parametro relativo ai m³ di acqua potabile o industriale consumata per il calcolo della tassa uso fognatura.

1. Premessa

Il 14 giugno 2011 il Consiglio comunale, nell'ambito dell'adozione del Piano Generale di Smaltimento delle acque (PGS), ha adottato il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni.

Il Regolamento è poi stato approvato dalla Sezione degli enti locali l' 8 settembre 2011.

Tra le norme del nuovo Regolamento figura anche l'art. 36 concernente il prelievo della tassa uso fognatura annuale. Tale articolo, il cui cpv. 3 è già stato modificato relativamente al parametro del valore di stima con decisione del Consiglio comunale del 12 dicembre 2016 (approvato dalla Sezione degli enti locali il 24 aprile 2017), necessita ora di un nuovo adeguamento.

L'attuale cpv. 3 definisce i criteri per il calcolo della tassa, consistente in un importo variabile tra Fr. 0.40 e Fr. 0.80 per m³ di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.10‰ e superiore al 0.50‰ di detto valore, e ritenuto un minimo complessivo di Fr. 20.--.

Giusta l'art. 60a della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), la tassa d'uso della canalizzazione va stabilita conformemente al principio di causalità, quindi tenendo in considerazione la copertura integrale dei costi di esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione (compresi gli ammortamenti e adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria), nonché dei principi di equivalenza e parità di trattamento.

Nel rispetto dei principi di causalità e di equivalenza, il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima, deve avere carattere prevalente, ossia coprire l'80% dei costi.

In caso contrario si verificherebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà, creando così delle disparità di trattamento tra utenti con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni ma con valori di stima delle loro proprietà fortemente divergenti.

2. Modifica Art. 36 cpv. 3 Tassa uso fognatura

Il Municipio fissa annualmente tramite ordinanza i parametri specifici per il calcolo della tassa uso fognatura.

Oltre al consumo di acqua potabile o industriale consumata e al valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, il Municipio deve tener conto anche dei costi d'esercizio e dell'ammortamento delle canalizzazioni fatturati annualmente al Comune dal Consorzio depurazione acque del Verbano, nel senso che attraverso la tassa uso fognatura non può essere prelevato un importo superiore rispetto ai costi d'esercizio e ammortamento.

In tal senso, nell'ordinanza i parametri riferiti all'importo per m³ di acqua potabile o industriale consumata e quello calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione vengono annualmente adattati in modo tale da prelevare con la tassa uso fognatura un importo complessivo equivalente ai costi d'esercizio.

Al fine di poter rispettare i principi stabiliti dalla LPAc e assicurare la copertura dell' 80% dei costi di fognatura mediante il criterio relativo al consumo d'acqua, l'attuale forchetta di prezzo stabilita tra Fr. 0.40 e Fr. 0.80 per m³ di acqua potabile consumata non è più adeguata. Risulta pertanto necessario aumentare tale parametro per conformare la tassa d'uso alla situazione realmente riscontrata sul nostro territorio.

Si propone pertanto di modificare l'art. 36 cpv. 3 del Regolamento delle canalizzazioni, come segue:

Articolo 36 cpv. 3 in vigore	Proposta di modifica
³ La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.40 e Fr. 0.80 per m ³ di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.10‰ e superiore al 0.50‰ di detto valore, e ritenuto un minimo complessivo di Fr. 20.--.	³ La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.50 e Fr. 1.50 per m ³ di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.10‰ e superiore al 0.50‰ di detto valore, e ritenuto un minimo complessivo di Fr. 20.--.

Con la proposta di modifica sopra menzionata, il principio della causalità sancito dalla legislazione federale viene mantenuto.

3. Conclusioni

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

- 1. È approvata la modifica all'Art. 36 cpv. 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni come indicato al punto 2 del presente messaggio municipale.**
- 2. La modifica entra in vigore al 1 gennaio 2024.**

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:	La Segretaria:
(firmato) I. Catarin	D. Gramigna